



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA
DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

IL DIRETTORE GENERALE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

IL DIRETTORE CENTRALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo*”

nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”;

- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;
- VISTO** il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 concernente “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE*”;
- VISTA** la Convenzione del 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Interno hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, co.3, del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;
- VISTA** la Convenzione 19 novembre 2024 con decorrenza 29 ottobre 2024 con la quale il Ministero Infrastrutture e Trasporti, il Ministero Imprese e Made in Italy ed il Ministero dell’Interno hanno rinnovato all’organismo nazionale italiano di accreditamento ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate ed alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni (VVCP) dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, comma 3, del Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106;
- VISTO** il Decreto Legge n. 173 dell’11 novembre 2022 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle imprese e del Made in Italy;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica, del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 04 gennaio 2021, con il quale l'Organismo **ECO - European Certifying Organization S.p.A.** con sede legale in Via Mengolina, 33 – 48018 Faenza (RA) è stato precedentemente autorizzato a svolgere compiti di parte terza per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n. 305/2011 fino al 04 gennaio 2025;

ACQUISITA la delibera del comitato settoriale di accreditamento CSA CPR del 13 dicembre 2024, agli atti MIMIT con prot. n. 19085 del 16 dicembre 2024, con la quale è stato deliberato in favore della società **ECO - European Certifying Organization S.p.A.** l'accreditamento emesso nello schema PRD (Certificato n° **0113PRD** in scadenza il **18 dicembre 2027**) per il Regolamento (UE) 2011/305;

VISTA la Comunicazione, Prot. MIMIT n. 0004592 del 17 febbraio 2025, con la quale Accredia ha comunicato alla Direzione Generale Consumatori e Mercato e alla Divisione III – Organismi Notificati e Sistemi di Accreditamento – Strumenti di Misura e Metalli Preziosi, la riassegnazione dei numeri di accreditamento, con conseguente ri-emissione dei certificati di accreditamento e dei relativi allegati, e periodo transitorio per gli Organismi Accreditati;

CONSIDERATO che, in virtù della predetta Comunicazione di ACCREDIA, il Certificato di Accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 n. 0113PRD è stato indicato con la nuova denominazione n. **00234 Products/Services/Processes**, con scadenza il **18 dicembre 2027**;

ACQUISITA l'istanza, prot. MiMIT n. 00627 del 13 gennaio 2025, con la quale la società **ECO - European Certifying Organization S.p.A.** ha chiesto, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs n.106/2017, il rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione per i prodotti da costruzione come Organismo di certificazione di prodotto;

ACQUISITE integrazioni all'istanza con prot. MiMIT n. 04040 del 11 febbraio 2025, Prot. MIMIT n. 04220 del 12 febbraio 2025;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159

dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere, comunque, nelle more dell’emanazione del decreto recante la determinazione delle tariffe e degli importi per i servizi resi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero dell’interno e dal Ministero delle infrastrutture con le relative modalità di pagamento, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/05/2023, al n. 572, il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, con decorrenza dall’11 aprile 2023;

DECRETA

Art. 1

1. La società **ECO - European Certifying Organization S.p.A** con sede legale in Via Mengolina, 33 – 48018 Faenza (RA) nel seguito denominato “Organismo”, è autorizzazione a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all’art. 39 del Regolamento (UE) n. 305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche

tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

Organismo di certificazione di prodotto (AVCP System 2+):

Mandato Decisione	Famiglia di prodotti	Specifica Tecnica	AVCP system
M/120 98/214/CE 2001/596/CE	Prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori	EN 1090-1:2009+A1:2011 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali	2+

Art. 2

2. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente art.1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
3. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017.
4. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
5. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Art. 3

6. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, dovrà essere tempestivamente comunicata, oppure richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato C del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

7. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
8. L'Organismo mette a disposizione della Direzione Generale per i Consumatori ed il Mercato, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione di informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite al Regolamento di cui trattasi.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art.1 decorre dalla data di notifica all'Organismo del presente decreto ed è valida fino al **18 dicembre 2027**, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento, ed è notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 5

1. L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione, ovvero, l'acquisizione di una comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Art. 6

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it), sezione "*Mercato e consumatori*", menù "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo a "*Consulta la banca dati*").

**Il Presidente del
Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici**

Massimo SESSA

**Il Direttore Centrale per
la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica**

Giampietro BOSCAINO

**Il Direttore Generale per
i Consumatori e il
Mercato**

Gianfrancesco ROMEO